



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso del 19 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 13 marzo 2025), il ricorrente – titolare della polizza n. *****, stipulata con l'impresa convenuta – richiedeva nei confronti di quest'ultima il pagamento della somma di euro 854,00 a titolo di indennizzo per un sinistro verificatosi in data 28 gennaio 2025.

Come si desume dalla documentazione allegata al ricorso, in data 29 gennaio 2025 l'assicurato denunciava all'impresa il sinistro n. *****, esponendo che, a seguito di un evento atmosferico, aveva subito dei danni ad alcuni beni presenti nel cortile della sua abitazione (una serra in plastica, alcuni vasi, un dondolo e un palo della luce).

L'impresa con *mail* del 12 marzo 2025 comunicava che *“il sinistro non è indennizzabile in quanto non risulta assicurata la partita fabbricato; inoltre, l'Art. 4.4. Eventi atmosferici, esclude i danni subiti da tende, insegne, antenne, camini, cancelli, recinti e simili installazioni*



esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze".

Il ricorrente, con la lettera del 13 marzo 2025, contestava le conclusioni dell'impresa ed eccepiva che l'art. 4.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito CGA, coprirebbe i danni provocati ad *"effetti domestici contenuti negli spazi adiacenti e pertinenti all'abitazione"*, includendo così anche la lampada stabile fissata al terreno nel cortile dell'immobile.

L'impresa con comunicazione in data 14 marzo 2025 precisava che la garanzia eventi atmosferici escludeva la copertura per tutti i beni all'aperto, risultando pertanto irrilevante che i vasi e la lampada fissata al terreno potessero considerarsi un *"bene effetto domestico"*.

Con missiva PEC del 10 aprile 2025, inviata all'impresa tramite procuratore, il ricorrente rinnovava la richiesta di risarcimento circoscrivendola ai danni relativi alla lampada/lampione. Precisava che per la sostituzione di tale bene da parte di un elettricista erano stati richiesti euro 700,00 più iva, come da preventivo allegato.

Non venendo accolta tale richiesta, il ricorrente proponeva il ricorso oggetto del presente procedimento chiedendo, con le conclusioni, *"il risarcimento pari ad euro 854,00 e la possibilità di un confronto diretto con l'impresa"*.

Con le controdeduzioni l'impresa rappresentava di avere ricevuto dal ricorrente, in data 30 gennaio 2025, denuncia del sinistro n. *****, nella quale l'assicurato esponeva come, a seguito di un evento atmosferico, avesse riscontrato nel giardino della propria abitazione sita in (...), *"il danneggiamento di una serra in plastica, di alcuni vasi, di un dondolo e di un palo della luce"*.

L'impresa riferiva di aver affidato l'incarico per lo svolgimento della perizia e in data 26 febbraio 2025 il perito redigeva la propria relazione nella quale indicava che l'evento atmosferico denunciato risultava compatibile con i danni; tuttavia, elevava una riserva rispetto ai beni danneggiati in quanto riteneva che rientrassero tra le esclusioni specifiche della garanzia *"Eventi atmosferici"*, dell'art. 4.4 delle CGA e, pertanto, concludeva per la non indennizzabilità del sinistro.

Sulla base delle risultanze della perizia, l'impresa, per il tramite dell'agenzia, in data 12 marzo 2025 formulava il diniego inizialmente motivandolo con la circostanza che *"non risulta assicurata la partita fabbricato"*.

L'impresa esponeva inoltre che, sempre in data 12 marzo 2025, in seguito alle contestazioni mosse dal ricorrente, aveva confermato il diniego *"specificando che i beni danneggiati ('enti all'aperto ed enti in plastica') rientrano tra le esclusioni previste dalla garanzia 'Eventi atmosferici' ai sensi dell'art. 4.4 delle c.g.a."*.

Con le conclusioni l'impresa chiedeva di:

"- dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del preventivo reclamo formale,

- respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena legittimità del diniego di indennizzo".



Le parti non procedevano allo scambio di ulteriori memorie difensive.

DIRITTO

La questione rimessa alla decisione del Collegio riguarda la richiesta del ricorrente di liquidazione di un indennizzo pari alle spese sostenute per l'intervento di un elettricista per la sostituzione del bene danneggiato (impianto luminoso) da un evento atmosferico avverso. A supporto della domanda di liquidazione, il ricorrente allega il preventivo di un elettricista del 4 febbraio 2025 nel quale si rappresenta la *"sostituzione corpo luminoso danneggiato da raffiche di vento in area cortilizia"* con descrizione degli elementi sostituiti (palo, plafoniera, lampada) per euro 700 + iva (manodopera inclusa), per un totale di euro 854,00.

L'impresa in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe presentato il previo reclamo all'impresa così come richiesto dall'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"). L'impresa contesta che le diverse interlocuzioni avute dal ricorrente con l'Agenzia e la richiesta di indennizzo del danno al lampione del 10 aprile 2025 non possano essere qualificate come reclamo.

L'eccezione è infondata.

Occorre sul punto premettere che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto, *"La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008"*; e che l'art. 1, comma 1 del Decreto così recita: *"Ai fini del presente Regolamento si intende per (...) i): reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario"*.

Ciò premesso, il Collegio osserva che nell'ambito della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di ricorso sono stati allegati numerosi scambi di *mail* con l'impresa, dai quali risulta che l'assicurato più volte ha richiesto la liquidazione di un indennizzo per l'evento atmosferico avverso che aveva danneggiato alcuni beni (in particolare il lampione sito nel cortile), e più volte ha contestato il diniego di indennizzo formulato dall'impresa.

Al riguardo, il Collegio evidenzia la *PEC* del 10 marzo 2025 con cui l'odierno ricorrente ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo con riferimento al sinistro del 28 gennaio 2025; la *mail* di riscontro del 12 marzo 2025 con cui l'impresa ha negato l'indennizzo con la motivazione che il sinistro non rientrava nella copertura assicurativa; la lettera del 13 marzo 2025 con cui lo stesso ricorrente contestava le conclusioni dell'impresa e reclamava il risarcimento dei danni subiti dalla lampada collocata in cortile; infine, la *mail* del 14 marzo 2025 con cui l'impresa ancora una volta confermava il diniego di risarcimento.

In tale nutrito contesto epistolare, ad avviso del Collegio, la comunicazione del ricorrente del 13 marzo può essere qualificata come reclamo ai sensi della normativa vigente in materia, atteso che il cliente-assicurato ha inviato in forma scritta all'impresa odierna resistente una dichiarazione diretta a contestarne il diniego dell'indennizzo previsto dalla



polizza, e tale dichiarazione presenta lo stesso contenuto del presente ricorso, così come prescritto dal comma 3 dell'art. 8 del Decreto. Del resto, le disposizioni regolamentari sopra ricordate non devono essere intese in senso eccessivamente formale, non essendo rilevante che la comunicazione sia qualificata come *“diffida”*, *“sollecito di pagamento”* o come *“reclamo”*, ed essendo sufficiente, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, che il cliente sottoponga all'impresa la propria doglianza e che questa sia messa nelle condizioni di replicare alle contestazioni ricevute, come avvenuto nella concreta fattispecie (si richiamano le Decisioni AAS n. 749/2026; n. 742/2026; n. 382/2026).

Per le ragioni ora esposte l'istanza di inammissibilità proposta dall'impresa resistente non può essere accolta.

Venendo al merito della controversia, il ricorrente è titolare di una polizza casa Multirischio stipulata con l'impresa resistente e con rata rinnovata per l'annualità 2024-2025.

A seguito di un evento atmosferico che ha danneggiato alcuni beni nel cortile di sua proprietà, il ricorrente contesta il diniego di risarcimento da parte dell'impresa con riferimento specifico a una lampada sita nel cortile e fissata al terreno.

Il Collegio osserva che costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata l'effettiva verifica dell'evento oggetto di controversia, rappresentato dal danneggiamento di un lampione sito nel cortile di proprietà del ricorrente a seguito di un violento evento atmosferico (*“bufera di vento accompagnata da pioggia”*: cfr. perizia dell'impresa). Questo Arbitro è pertanto chiamato esclusivamente a stabilire, sul piano interpretativo, se l'evento occorso al ricorrente sia o meno riconducibile nell'ambito applicativo del rapporto contrattuale sussistente tra le parti del presente procedimento.

Le clausole delle CGA che vengono in considerazione nel caso di specie, in quanto oggetto di discussione fra le parti nello scambio degli atti difensivi, sono l'art. 1 *“Sezione Incendio”* sulla nozione di *“cosa assicurata”* e, in particolare, di *“Effetti domestici”* e l'art. 4.4 *“Eventi Atmosferici”*.

Nelle CGA, *“Sezione incendio”*, alla voce *“cosa assicurata”* si prevede quanto segue (le evidenziazioni in grassetto sono nella polizza): *“Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite: (...)”*

‘Effetti domestici’, contenuti nell’abitazione del Contraente e sita nell’ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti. (...)

L’assicurazione è prestata: (...)

- ‘per gli Effetti domestici’, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti’.

L’art. 4.4 (“Eventi atmosferici”) prevede, per quanto rileva in questa sede, che “La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno. (...)

Sono esclusi i danni:



- *subiti da (...) tende, insegne, antenne, camini, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi terrazze (...)*".

Secondo la tesi del ricorrente, in base all'art. 1 delle CGA risultano assicurati anche gli *"Effetti domestici, contenuti nell'abitazione del Contraente e sita nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti"*. Considerando dunque che il cortile sarebbe a tutti gli effetti uno spazio adiacente e pertinente all'abitazione, la lampada in questione, in quanto *"effetto domestico"* collocato in tale cortile, rientrerebbe nella garanzia assicurativa.

Sempre secondo la difesa del ricorrente, l'art. 4.4 *"Eventi atmosferici"* delle stesse CGA non sarebbe invece rilevante ai fini dell'insussistenza della copertura, in quanto fra i danni esclusi indicherebbe un elenco di beni, fra cui non sono compresi gli impianti luminosi di uno spazio adiacente quale è il cortile.

L'impresa eccepisce che la difesa del ricorrente si fonda su un'interpretazione parziale e soggettiva delle CGA, precisando che, in ogni caso, la clausola 4.4. che disciplina la garanzia per *"Eventi atmosferici"*, in quanto norma speciale, prevale sulla definizione generale di *"Effetti domestici"*. Deduce che la garanzia *"Eventi atmosferici"* esclude la copertura per tutti i beni e le installazioni all'aperto, risultando pertanto irrilevante che la lampada fissata al terreno potesse considerarsi un bene *"effetto domestico"*.

Tanto premesso il Collegio osserva che, sebbene per quanto si dirà a breve la questione non sia dirimente ai fini della decisione, non appare condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui il bene danneggiato oggetto di controversia (i.e. un lampione fissato al terreno nel cortile adiacente alla casa) rientri nella categoria degli *"effetti domestici"* di cui alle CGA.

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno richiamare, oltre all'art. 1 *"Sezione Incendio"* menzionato dal ricorrente, l'Art. 1 (*"Definizioni"*) *"Parte comune"* CGA, che alla voce *"Effetti domestici"* recita, per quanto rileva in questa sede: *"Il contenuto dell'abitazione costituito da: mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici (...) tutto quanto serve per uso di casa e personale (...) tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione (...) mobilio, arredamento, attrezzature, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato (...)"*.

Sulla base di tale definizione, ad avviso del Collegio, gli *"effetti domestici"* (come del resto suggerisce la stessa denominazione) non sono qualsiasi bene contenuto nell'abitazione e/o nel giardino di proprietà dell'assicurato (come ritiene il ricorrente), bensì i beni contenuti nell'abitazione o nelle sue dipendenze, intese quest'ultime pur sempre come locali chiusi/coperti (box, uffici, cantine, ecc.), anche staccate site negli spazi adiacenti (cortili, giardini) all'abitazione.

Ne consegue che anche la definizione di cui all'art. 1 *"Sezione Incendio"* (*"Effetti domestici, contenuti nell'abitazione del Contraente e sita nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti"*), non riguarda in senso



ampio anche i beni contenuti in un cortile o giardino, bensì, più restrittivamente, i beni contenuti nell'abitazione e nelle sue dipendenze (intesi come box, uffici, cantine, ecc.), anche staccate e poste negli spazi adiacenti all'abitazione.

In ogni caso, come si è anticipato, a prescindere dall'interpretazione della locuzione "*effetti domestici*", assume rilievo determinante per la decisione la clausola 4.4. che disciplina la garanzia per "*Eventi atmosferici*" (il cui testo è stato riportato sopra).

Risulta opportuno premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "*Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 del Cc all'articolo 1371 del Cc.*" (Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2024, n. 29161; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2003, n. 9848: "*Nella interpretazione dei contratti, ove il senso letterale riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti, e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti*").

Tanto premesso, a parere del Collegio, non si presta ad equivoci interpretativi la previsione dell'art. 4.4 delle CGA, secondo cui risultano esclusi i danni subiti, fra l'altro, "*da (...) enti all'aperto (...)*".

Questa ampia dizione adoperata nelle CGA non può, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ritenersi suscettibile di una interpretazione restrittiva, ma deve riferirsi sul piano letterale a qualsiasi bene collocato in uno spazio scoperto (per un'interpretazione letterale e non restrittiva della locuzione "*enti all'aperto*", cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. VI - 3, 21 aprile 2011, n. 9274: nel caso di specie, in cui l'assicurato aveva richiesto un indennizzo per il danneggiamento subito da alcune auto parcheggiate all'aperto a causa di una violenta grandinata, è stata confermata la sentenza di merito che aveva negato la copertura assicurativa sulla base di una clausola della polizza che escludeva il rischio di danni "*subiti da enti all'aperto*"; nello stesso senso, cfr. anche App. Palermo, 13 luglio 2023, n. 1329: "*la clausola che esclude dalla copertura per eventi atmosferici i danni subiti da beni o enti collocati all'aperto ha portata generale e ricomprende ogni bene situato in area scoperta*"; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 25 luglio 2023 n. 3073: "*Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che esclude la copertura per eventi atmosferici in relazione ai danni subiti da 'enti all'aperto' è di chiara e agevole comprensione, dovendo intendersi il termine 'enti' come riferito a 'cose' o 'entità' non custodite all'interno di fabbricati, ivi compresi gli autoveicoli*").

Né a fronte di una formulazione così ampia, suscettibile appunto di includere qualsiasi bene collocato in uno spazio all'aperto, può avere pregio l'eccezione del ricorrente secondo cui la clausola sulle esclusioni non indica espressamente il bene specifico in questione, ossia il lampione sito nel cortile.



Per effetto della previsione di cui all'art. 4 delle CGA, la copertura assicurativa per gli eventi atmosferici risulta delimitata contrattualmente, nel senso che essa non opera per i danni subiti dagli "enti all'aperto". Si tratta, in altri termini, di clausola che legittimamente riguarda il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e che dunque ha la funzione di individuare l'oggetto del contratto e specificare il rischio garantito (su un piano generale, cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 2002 n. 1430; Cass., Sez. III, 9 marzo 2005 n. 5158; Cass., Sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741; sulla clausola specifica, cfr. App. Roma, 7 maggio 2025 n. 2833: *"In tema di contratto di assicurazione, le clausole che escludono dalla garanzia assicurativa determinate categorie di beni in ragione della loro collocazione o modalità di custodia non costituiscono clausole limitative della responsabilità soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., ma rappresentano specificazioni del rischio garantito che delimitano l'oggetto stesso del contratto. Pertanto, la clausola che esclude dalla copertura assicurativa per eventi atmosferici i danni subiti da 'enti all'aperto' costituisce legittima delimitazione del rischio assicurato"*).

Alla stregua di quanto sopra esposto l'interpretazione del ricorrente, secondo cui il danno al bene di sua proprietà subito a seguito dell'evento atmosferico occorso risulterebbe ricompreso nella copertura assicurativa di cui alla polizza in questione, non appare condivisibile e il Collegio ritiene quindi che il ricorso non possa essere accolto

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA